


il documento

Genova, accordo fra Università e Pfizer

2

A partire dall'autunno 2001 e per la durata di 6 anni, l'Università di Genova, facoltà di Medicina e Chirurgia, potrà contare su un nuovo posto di professore di ruolo nel dipartimento Scienze neurologiche. Il posto verrà attivato grazie alla comunione di intenti tra l'università e l'azienda farmaceutica Pfizer Italiana, impegnata nel potenziamento della ricerca scientifica.



Griselda, scuola di scrittura delle donne

Domani sarà presentata a Firenze e a Empoli la Scuola di scrittura Griselda, la prima in Toscana dedicata alla specificità femminile. L'iniziativa, che intende definirsi come laboratorio di produzione culturale e scientifica di genere nonché formazione professionale di figure qualificate nel lavoro editoriale, è stata resa possibile dalla collaborazione di diversi enti locali.

Testo e analisi

CON LA PUBBLICAZIONE DELLA TERZA PARTE DEL REGOLAMENTO SULL'AUTONOMIA, CHE ENTRERÀ IN VIGORE DA SETTEMBRE, CONCLUDIAMO L'ANALISI DI QUESTO TESTO CHE CAMBIERÀ IL VOLTO ALLA SCUOLA ITALIANA. IL COMMENTO AGLI ARTICOLI È STATO CURATO DA EMANUELE BARBIERI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

COMMENTO A CURA DI
EMANUELE BARBIERI

**Il regolamento
sull'autonomia scolastica
(DPR n. 275 dell'8.3.99)**

Art. 11
(Iniziativa finalizzata all'innovazione)

Commento

L'articolo 11 disciplina le iniziative finalizzate all'innovazione, attribuendo al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di promuovere o riconoscere iniziative volte ad esplorare possibili innovazioni degli ordinamenti degli studi. Le tradizionali sperimentazioni, nella maggior parte dei casi, dovrebbero rientrare nell'ambito della ricerca prevista dall'articolo 8. Non viene però negata la possibilità di attivare progetti, anche di singole scuole, che richiedano modifiche strutturali più ampie di quelle previste in tale articolo. In tali casi è prevista una particolare procedura indicata nell'articolo 11.

I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi: devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure indicate nell'articolo 8. Queste procedure valgono anche per i progetti promossi dal Ministro della P.I., anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNP), del Servizio nazionale di valutazione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali. Il Ministro può sostenere con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio i progetti (a carattere nazionale, regionale e locale) volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Sui progetti esprime il proprio parere il CNPI.

È previsto, inoltre, che alcune scuole possano essere riconosciute come istituzioni che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di innovazione sono validi, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

Testo

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi: quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 12

(Sperimentazione dell'autonomia)

Commento

L'articolo 12 garantisce, fino alla definitiva applicazione della nuova normativa, la prosecuzione della sperimentazione nazionale attualmente in atto ed autorizza le scuole a realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi entro il 15% del relativo monte orario annuale. Esso inoltre introduce alcune garanzie per la salvaguardia dell'orario settimanale nella scuola elementare.

Per il prossimo anno scolastico, questo articolo, ripreso da un D.M. emanato in attesa dell'attuazione sul riordino dei cicli, consente di assumere come curricolo nazionale obbligatorio la quota dell'85% degli attuali piani di studio, ordinari o

sperimentali, mentre il restante 15% rappresenta la quota obbligatoria di competenza della scuola.

Testo

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

(Ricerca metodologica)

Commento

Anche nel campo della ricerca metodologica è prevista una fase transitoria fino alla definizione dei curricula di cui all'articolo 8. L'articolo 13 autorizza le scuole, a partire dagli attuali programmi, a riorganizzare i percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. Il che vuol dire, sostanzialmente, consentire alle scuole un'applicazione più flessibile degli attuali programmi in funzione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento esplicitamente o implicitamente dichiarati nei programmi stessi.

Testo

1. Fino alla definizione dei curricula di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

Art. 14

(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

Commento

L'articolo 14 elenca le funzioni trasferite dall'amministrazione centrale e periferica direttamente alle scuole: sono escluse dal trasferimento, oltre a quelle riservate esplicitamente allo Stato, quelle conferite alle regioni e agli enti

locali. Il previsto regolamento di contabilità previsto dall'articolo 21 è finalizzato a semplificare le attuali procedure, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, non è stato ancora emanato, anche se è in fase avanzata di definizione; dovrebbe, comunque essere approvato in tempi utili per essere applicato dal 1/1/2001.

Testo

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione,

la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 15

(Competenze escluse)

Commento

L'articolo 15 elenca le competenze che, per la loro natura, non possono essere attribuite alle singole scuole e che restano di competenza dell'amministrazione.

Testo

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
 - reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
 - autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale: comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
 - riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16

(Coordinamento delle competenze)

Commento

Questo articolo è stato inserito a seguito di richieste pressanti provenienti dalla consultazione delle scuole e riassume le competenze fondamentali delle diverse componenti, figure professionali e organi presenti nella scuola.

Testo

- Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
- Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
- I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
- Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
- Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
- Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Art. 17

(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

Commento

L'articolo 17 elenca le norme abrogate inerenti, in tutto o in parte, agli argomenti sotto indicati:

di carattere generale: provvedimenti disciplinari alunni, circoli didattici ed istituti scolastici, autonomia amministrativa, vigilanza, scioglimento consiglio scolastico provinciale e competenza, istituzioni con personalità giuridica;

relativi alla scuola materna: orario di funzionamento della scuola materna ed organici, orientamenti delle attività educative, piano annuale delle attività educative;

relativi alla scuola elementare: continuità educativa, moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti, formazione delle classi, programmi didattici, verifica ed adeguamento dei programmi didattici, insegnamento di lingua straniera, attività integrative e di sostegno, programmazione ed organizzazione didattica, orario attività didattiche, orario antimeridiano, iscrizione alla prima classe (tasce e contributi), valutazione e scheda personale alunno;

relativi alla scuola media: piano studi, programmi e orari di insegnamento, attività integrative di sostegno, piano annuale dell'attività scolastica, iscrizione alla prima classe, esame di licenza;

relativi alla scuola secondaria superiore: interventi didattici ed educativi, calendario scolastico e tempi dell'attività didattica, sperimentazione e ricerca educativa - criteri generali, sperimentazione metodologica-didattica, sperimentazione e innovazioni di ordinamenti, validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, iscrizione alunni, documentazione, valutazione e comunicazioni, sanzioni disciplinari (alunni), insegnamenti di discipline applicate alla pesca, educazione stradale, parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico.

Per una comprensione dell'articolo è necessaria una lettura con il Testo Unico a fronte

Testo

- Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale"; 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4, 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articolo 123; articoli 124, 125 e 126; articolo 128, c. 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2 e 3; articolo 144, 165, 166, 167, 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193 bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
- Resta salva la facoltà di emanare, entro l'1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

Art. 13

EDITORIA

E ora un libro vi svela tutti i segreti del regolamento della nuova autonomia

ERMANN0 DETTI

Un libro diverso sull'autonomia. Si intitola «La scuola dell'autonomia. Presupposti e commento al Regolamento. Ipotesi di piani dell'offerta formativa» (presentazione di Luigi Berlinguer, Giunti, 1999, pp. 152, L. 26.000) il libro di Emanuele Barbieri ed è diverso perché dopo tante parole si va dritti alla sostanza: il regolamento (il noto DPR 275/1999) viene analizzato articolo per articolo con schematizzazioni; i vari argomenti sono raggruppati per organizzazione tematica. Il volume si presenta così come uno strumento fondamentale per il personale della scuola e utile per gli amministratori degli enti locali, per i genitori, per gli studenti. Le pagine, ricche di schemi riprogettati di cui Barbieri è maestro, introducono il lettore agevolmente nel mondo normativo, tanto che alla fine parole ed espressioni ricorrenti ma difficili da memorizzare - gestione flessibile del curricolo, piano dell'offerta formativa, reti di scuole, autonomia di ricerca, ecc. - divengono quasi naturalmente familiari. Un obiettivo difficile che però si può anche tentare di raggiungere se si dà un nuovo significato al ruolo di chi nella scuola lavora. Soltanto con la convinzione di chi insegna e con la motivazione di chi studia si possono spostare le montagne dell'ignoranza e del degrado.

scuola e del suo ruolo. A che serve l'autonomia scolastica? Solo a dare un'impostazione più democratica al nostro sistema formativo? Certo, la democrazia è importante, ma è anche parola vuota se il significato e il fine non sono chiari e sostanziali. E allora l'essenza alla fin fine è questa: avere una scuola migliore, nel senso che sia capace di non discriminare e allo stesso tempo di formare giovani con una testa «forte» e con una sensibilità che permetta loro di comprendere i grandi problemi del mondo, rinunciando, se necessario, agli egismi e al soddisfacimento di bisogni inessenziali alla vita. Nella presentazione Luigi Berlinguer dice: «Quando funziona al meglio, la nostra scuola finisce per preparare bene solo un numero ancora ristretto di studenti e riproduce, per certi versi amplificandole, le disuguaglianze sociali e culturali di partenza... La grande sfida ingaggiata è appunto quella di dare vita a una scuola capace di superare, nel nuovo contesto politico e sociale che ci porta verso il terzo millennio, il limite elitario dell'impostazione gentiliana, senza però perdere inorganicità...». Insomma scuola per tutti e scuola formativa. Un obiettivo difficile che però si può anche tentare di raggiungere se si dà un nuovo significato al ruolo di chi nella scuola lavora. Soltanto con la convinzione di chi insegna e con la motivazione di chi studia si possono spostare le montagne dell'ignoranza e del degrado.

